

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 05 del 20.02 2019

OGGETTO: Temporanea sospensiva parziale degli effetti delle deliberazioni N. 24/2018 e N. 25/2018 in materia di crediti TIA per effetto di fatti sopravvenuti

L'anno duemiladiciannove addì 20 del mese febbraio alle ore 14.30 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 0699 del 14.02.2019.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del settimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Temporanea sospensiva parziale degli effetti delle deliberazioni N. 24/2018 e N. 25/2018 in materia di crediti TIA per effetto di fatti sopravvenuti"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	4,76%		X
2.	ANGHIARI	0,29%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%		X
4.	AREZZO	14,32%	X	
5.	ASCIANO	4,86%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,39%		X
8.	BUCINE	0,52%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,24%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,05%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,75%	X	
12.	CAPALBIO	0,24%	X	
13.	CAPOLONA	0,28%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,05%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,29%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,73%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,15%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,07%	X	

19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,10%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,16%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,38%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,62%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,81%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,45%	X	
29.	CETONA	0,14%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,06%	X	
33.	CHIUSI	0,71%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,11%		X
35.	CINIGIANO	0,08%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,79%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	2,09%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,13%		X
39.	CORTONA	1,03%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,39%		X
41.	FOLLONICA	1,75%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
43.	GAVORRANO	0,41%	X	
44.	GROSSETO	12,99%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%	X	
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,31%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%	X	
48.	LUCIGNANO	0,22%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,18%	X	
50.	MANCIANO	0,27%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,48%		X
53.	MONTALCINO	0,39%	X	
54.	MONTE ARGENTARIO	0,59%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,55%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%	X	
57.	MONTEPULCIANO	0,87%	X	
58.	MONTERCHI	0,10%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,73%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,46%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,06%		X
62.	MONTEVARCHI	1,29%	X	
63.	MONTICIANO	0,06%		X
64.	MONTIERI	0,06%		X

65.	MURLO	0,13%	X	
66.	ORBETELLO	0,52%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,05%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,25%		X
69.	PIENZA	0,19%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
71.	PIOMBINO	1,69%	X	
72.	PITIGLIANO	0,16%	X	
73.	POGGIBONSI	6,29%	X	
74.	POPPI	0,32%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,22%	X	
76.	RADDA IN CHIANTI	0,11%		X
77.	RADICOFANI	0,11%		X
78.	RADICONOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,34%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	
81.	ROCCASTRADA	0,58%	X	
82.	SAN CASCIAO DEI BAGNI	0,09%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,56%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,83%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%		X
86.	SAN VINCENZO	0,66%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,77%	X	X
88.	SANTA FIORA	0,09%		X
89.	SARTEANO	0,26%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,20%	X	
92.	SCARLINO	0,42%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%	X	
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,31%	X	
96.	SINALUNGA	0,71%		X
97.	SORANO	0,14%	X	
98.	SOVICILLE	0,47%	X	
99.	SUBBIANO	0,35%	X	
100.	SUVERETO	0,13%		X
101.	TALLA	0,03%	X	
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,86%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,44%		X
104.	TREQUANDA	0,05%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (65/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 64,54% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea N. 24 dell'11.09.2018 con la quale, per le ragioni ivi ampiamente motivate e in esecuzione dell'atto di indirizzo adottato con la delibera dell'Assemblea N. 11/2018, ed avendo acquisito l'attestazione di Audit contabile prodotta dal Revisore incaricato prof. Donato Madaro, è stato stabilito inter alia di:

- quantificare in € 7.054.662,74 il prezzo di cessione da riconoscere al precedente gestore Siena Ambiente da parte del nuovo gestore SEI Toscana S.r.l. per il trasferimento pro-soluto dei crediti TIA di tutti i Comuni serviti da Siena Ambiente;
- quantificare in € 7.385.613,13 il prezzo di cessione da riconoscere al precedente gestore AISA spa da parte del nuovo gestore SEI Toscana S.r.l. per il trasferimento pro-soluto dei crediti TIA del Comune di Arezzo;
- fissare alla scadenza dei 3 mesi dalla data della presente delibera, salvi diversi accordi tra le parti, la decorrenza della prima delle 8 rate trimestrali per il pagamento dal nuovo gestore SEI Toscana S.r.l. ai precedenti gestori degli importi sopra indicati, con applicazione della rivalutazione monetaria (calcolata al tasso legale) a partire dalla data del 31/3/2014 da cui avrebbe dovuto decorrere il pagamento della prima rata a sensi del contratto di servizio e analogamente per il pagamento delle rate successive;
- stralciare temporaneamente la posizione dei crediti TIA del Comune di Foiano dalla delibera generale sul riconoscimento dei crediti TIA ai precedenti gestori, per essere oggetto di una successiva specifica delibera dell'Autorità;
- demandare ad una prossima Assemblea l'eventuale rettifica del prezzo di cessione dei crediti TIA riconosciuto ai precedenti gestori qualora dalle verifiche condotte dal soggetto incaricato dell'Audit amministrativo-contabile si rilevasse in capo al precedente gestore un utilizzo del Fondo di Svalutazione Crediti non conforme alle condizioni previste al punto c) delle premesse della Deliberazione dell'Assemblea N. 11 del 23 aprile 2018;

DATO ATTO CHE

- con Relazione trasmessa con PEC del 04.10.2018 (Prot. entrata 4505/2018) il Revisore incaricato prof. Donato Madaro ha rilasciato l'attestazione di Audit amministrativo che l'utilizzo da parte dei precedenti gestori AISA e Siena Ambiente del Fondo di Svalutazione Crediti, già accantonato a carico dei Piani Economico Finanziari finanziati con TIA, è avvenuto solo ed esclusivamente per i crediti risultati inesigibili a fronte del rilascio, da parte del soggetto incaricato della riscossione coattiva, di una dichiarazione attestante l'inesigibilità del credito ovvero a fronte di documentazione probatoria dell'avvenuto assoggettamento del debitore a procedure concorsuali;
- non si è pertanto posta l'esigenza di sottoporre all'Assemblea una rettifica del prezzo di cessione dei crediti TIA stabilito dalla richiamata delibera N. 24/2018

RICORDATO CHE nella richiamata delibera N. 24/2018 il valore di cessione dei Crediti TIA di Siena Ambiente e di AISA era stato determinato sulla base del valor nominale dei crediti TIA al 31.12.2017 (al netto dell'addizionale provinciale e dell'IVA su TIA1) detratto il residuo Fondo svalutazione crediti alimentato con accantonamenti posti a carico dei PEF TIA, pervenendo alle seguenti quantificazioni, come oggetto dell'attestazione rilasciata dal Revisore incaricato:

Siena Ambiente:

A) valore crediti Tia totale comuni Siena ambiente al lordo fondo	11.323.663,60 €
B) fondo svalutazione ammissibile in detrazione da Crediti Tia	4.269.000,86 €
C= (A-B) VALORE NETTO CREDITI TIA TOTALE COMUNI SIENA AMBIENTE	7.054.662,74 €

la cui ripartizione per singolo Comune è contenuta in un Prospetto Allegato alla predetta delibera

AISA

A) valore crediti Tia totale comuni Aisa al lordo fondo	10.093.855,96 €
B) fondo svalutazione ammissibile in detrazione da Crediti Tia	2.208.751,00 €
C= (A-B) VALORE NETTO CREDITI TIA TOTALE COMUNI AISA	7.885.104,96 €, così composti:
- valore netto crediti tia COMUNE DI AREZZO	7.385.613,13 €
- valore netto crediti tia COMUNE DI FOIANO	499.491,83 €

PRESO ATTO CHE

- con Ricorso N. 172/2018 R.G. avanti al TAR Toscana, e successivi Motivi aggiunti e Secondi Motivi Aggiunti, AISA ha impugnato le delibere dell'Assemblea d'Ambito N.18/2017, N.11/2018 e N.24/2018 per la parte in cui escludono dal valore di cessione dei crediti TIA la componente riferita all'IVA sulla TIA1;
- con Ricorso N. 404/2018 R.G. avanti al TAR Toscana, e successivi Motivi aggiunti e Secondi Motivi Aggiunti, Siena Ambiente ha impugnato le delibere dell'Assemblea d'Ambito N.18/2017, N.11/2018 e N.24/2018 per la parte in cui escludono dal valore di cessione dei crediti TIA la componente riferita all'IVA sulla TIA1, contestando inoltre l'applicazione del tasso legale (non di un tasso corrispondente all'effettivo danno subito dalla società) per il tempo intercorso tra il 31.03.2014 e la data di effettivo pagamento del credito;
- con memoria presentata l'8 gennaio 2019 dal proprio procuratore, avv. Andrea Pasqualin individuato con DDG N. 1/2019, l'Autorità si è costituita nel giudizio avanti al TAR Toscana promosso da AISA, confermando motivatamente la propria posizione in merito all'esclusione dell'IVA sulla TIA1 dal valore di cessione dei crediti TIA, non ravvisando invece l'opportunità di costituirsi nel giudizio promosso sul medesimo tema da Siena Ambiente, auspicando che i giudizi possano venir riuniti;

PRESO ATTO CHE è successivamente subentrata una nuova normativa introdotta dall'art. 4 del DL 23.10.2018 (*Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010*) che ha disposto:

- che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- che l'annullamento sia effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili;
- che ai fini del conseguente scarico l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate;

- che gli oneri per il rimborso delle spese esecutive sono rimborsati dallo Stato solo per i carichi affidati dai Comuni, mentre per gli altri creditori gli oneri predetti restano a loro carico;

VISTA la risposta ricevuta da AISA in data 29.01.2019 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella quale si precisa che:

- *l'art. 4 del DL n. 119/2018 ha chiaramente e puntualmente definito l'ambito oggettivo di applicazione della misura in parola - provvedendo anche all'espressa individuazione delle tipologie di crediti che non vi rientrano – e per contro, nulla statuendo circa i profili soggettivi, ha inteso estenderne gli effetti a tutti gli enti creditori, tanto di natura pubblica che privata, senza facoltà di adesione o meno a tale misura.*
- *Con riferimento, poi, alla richiesta di conoscere: “quale sia l'importo complessivo dello stralcio di competenza”, il comma 1 del citato articolo 4 prevede che l'agente della riscossione predisponga e trasmetta l'elenco delle quote annullate, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del MEF 15.06.2015. Tale trasmissione avrà luogo esaurite le attività propedeutiche, a tal fine necessarie.*

APPURATO, a seguito di una approfondita analisi delle disposizioni dell'art. 4 del DL 119/2018 alla luce anche degli atti dei lavori parlamentari, che il predetto automatico annullamento dei debiti fino a 1.000 euro riguardi i soli carichi affidati fino al 31.12.2010 agli Agenti della riscossione confluiti nel tempo nell'attuale Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre non si applica ai crediti la cui riscossione è stata affidata ai soggetti privati iscritti all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, che incassano le entrate di enti locali tramite ingiunzione fiscale, oltrechè in genere alle cartelle formatesi dopo il 31.12.2010;

DATO ATTO CHE

- come comunicato da SEI Toscana con Nota Prot. 143 del 09.01.2019, non è ancora stato stipulato il contratto di cessione dei crediti TIA dei precedenti gestori,
- la cessione dei Crediti TIA non potrà avere per oggetto crediti oggetto di automatico annullamento ai sensi dell'art. 4 del DL 199/2018;
- la precisa quantificazione dei Crediti TIA oggetto di carichi affidati fino al 31.12.2010 agli Agenti della riscossione potrà avvenire solo ad esito della trasmissione da parte di quest'ultimo ai precedenti gestori dell'elenco delle quote annullate ai sensi dell'art. 4 del DL 199/2018;
- le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 4 del DL 199/2018 non comportano invece alcun impatto sui crediti TIA la cui riscossione è stata affidata ai soggetti privati iscritti all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, tra cui Andreani Tributi concessionario di Siena Ambiente, oltrechè in genere alle cartelle formatesi dopo il 31.12.2010;

RITENUTO pertanto che, alla luce della sopravvenuta disposizione legislativa e in tempo utile prima del termine del 11.03.2019 di scadenza della prima rata di pagamento del valore di cessione dei crediti TIA stabilito dalla predetta delibera N. 24/2018, sia necessario procedere ad una temporanea sospensione degli effetti della delibera medesima, limitatamente ai Crediti TIA

oggetto di carichi affidati fino al 31.12.2010 agli Agenti della riscossione, ferma restando invece la sua regolare esecuzione entro le scadenze stabilite per la parte dei crediti TIA oggetto di carichi affidati dopo il 31.12.2010 nonché per la parte dei crediti TIA riscossi da Andreani Tributi concessionario di Siena Ambiente

CONSIDERATO CHE, al fine di garantire coerenza di applicazione dei principi stabiliti dalla delibera N. 24/2018, sia pertanto necessario distinguere il fondo svalutazione crediti residuo al 31/12/2017, al netto dei relativi utilizzi per passaggi a perdite, in due parti:

- la prima parte formatasi con gli accantonamenti, al netto dei relativi utilizzi per passaggi a perdite, imputati al PEF negli anni (fino al 2010 per AISA e fino al 2005 per Siena Ambiente) in cui si sono formati i carichi di Crediti TIA affidati agli Agenti della riscossione, oggetto della predetta temporanea sospensiva degli effetti della delibera N. 24/2018 in quanto assoggettati alle disposizioni di cui al DL 119/2018
- la seconda parte formatasi con gli accantonamenti, al netto dei relativi utilizzi per passaggi a perdite, imputati al PEF negli anni (dopo il 2010 per AISA e dopo il 2005 per Siena Ambiente) in cui si sono formati i carichi di Crediti TIA non interessati dalla predetta temporanea sospensiva degli effetti della delibera N. 24/2018 in quanto non assoggettati alle disposizioni di cui al DL 119/2018

ACQUISITA dai precedenti gestori, con Nota di Siena Ambiente prot. (prot. entrata 764/2019) e con Nota di AISA prot. 60 del 12.02.2019 (prot. entrata 764/2019), la quantificazione al 31.12.2017:

- del valore nominale dei crediti TIA (al netto dell'addizionale provinciale e dell'IVA su TIA1) oggetto di carichi affidati dopo il 31.12.2010 o comunque affidati in riscossione a Andreani Tributi concessionario di Siena Ambiente, pari a:
 - € 5.274.673,92 per AISA, di cui € 4.791.435,01 relativi al Comune di Arezzo e € 483.238,91 relativi al Comune di Foiano;
 - € 11.220.832,60 per Siena Ambiente;
- del residuo Fondo svalutazione crediti alimentato:
 - con accantonamenti posti a carico dei PEF TIA dei Comuni di Arezzo e Foiano delle annualità 2011 e 2012 al netto dei relativi utilizzi per passaggi a perdite, pari a complessivi € 761.074,48 di cui € 659.568,81 relativi al Comune di Arezzo e € 101.505,67 relativi al Comune di Foiano;
 - con accantonamenti posti a carico dei PEF TIA dei Comuni di Siena Ambiente delle annualità da 2006 a 2012 al netto dei relativi utilizzi per passaggi a perdite, relativi a crediti TIA affidati in riscossione ad Andreani Tributi, pari a € 4.200.170,86;

con conseguente quantificazione del valor netto dei crediti TIA oggetto di carichi affidati dopo il 31.12.2010 o comunque affidati in riscossione al concessionario Andreani Tributi (al netto dell'addizionale provinciale e dell'IVA su TIA1 e del residuo Fondo svalutazione crediti di competenza) nell'ammontare di:

- € 4.513.599,44 per AISA, di cui € 4.131.866,20 su Crediti TIA relativi al Comune di Arezzo e € 381.733,24 su Crediti TIA relativi al Comune di Foiano

- € 7.020.661,74 per Siena Ambiente, la cui ripartizione per Comune è contenuta in Allegato 1;

DATO ATTO pertanto che le disposizioni della delibera 24/2018 continuano a produrre immediata efficacia, anche nei termini di esecuzione ivi stabiliti, per la cessione di Crediti TIA oggetto di carichi affidati dopo il 31.12.2010 o comunque affidati in riscossione ad Andreani Tributi per un valore netto di cessione da corrispondere ai precedenti gestori da parte del Gestore Unico SEI Toscana pari a:

- € 4.131.866,20 per AISA (interamente riferibile al Comune di Arezzo);
- € 7.020.661,74 per Siena Ambiente la cui ripartizione per Comune è contenuta in Allegato 1

RILEVATO che gli importi sopraindicati saranno sottoposti ad Audit contabile da parte del Revisore incaricato prof. Donato Madaro, con attestazione da rilasciarsi entro 15 giorni dalla data della presente delibera, con i seguenti esiti:

- In caso di conferma da parte del Revisore incaricato: la suddetta quantificazione del valore netto di cessione dei Crediti TIA sarà definitivamente recepita;
- In caso di rettifica da parte del Revisore incaricato: la differenza sarà recepita con Determinazione del Direttore Generale di rideterminazione del valore netto di cessione dei Crediti TIA oggetto di carichi affidati dopo il 31.12.2010 o comunque affidati in riscossione ad Andreani Tributi;

CONSIDERATO CHE non si sono ancora completate le valutazioni in corso con il Comune di Foiano e con AISA in ordine al trattamento dei Crediti TIA di questo Comune, che saranno pertanto oggetto di una successiva delibera anche alla luce della quantificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'importo delle cartelle oggetto di annullamento ai sensi dell'art. 4 del DL 119/2018;

DATO ATTO CHE, con uno scambio di corrispondenza tra l'Autorità (con sua Nota prot. n. 0046 del 03/01/2019) e il liquidatore di CSA (con sua Nota prot. 3 del 01.02.2019) è stato convenuto un percorso per allineare anche i Crediti TIA in capo a CSA relativi al Comune di Terranuova Bracciolini e già ceduti a SEI Toscana, pari a € 134.714,26, alle disposizioni emanate per i Crediti TIA di AISA e di SienaAmbiente, salvo verifica presso l'Agente della riscossione dell'impatto dell'annullamento automatico del debito fino a 1.000 euro di cui al DL 119/2018, ad esito del quale di procederà a sottoporre il tema ad una prossima Assemblea d'Ambito;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea N. 25 dell'11.09.2018 con la quale, per le ragioni ivi ampiamente motivate e in esecuzione dell'atto di indirizzo adottato con la delibera dell'Assemblea N. 11/2018, è stato stabilito inter alia di:

- *adottare (al punto 3 del dispositivo) le seguenti determinazioni in ordine all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013:*
 - a) *l'accertamento dell'inesigibilità del credito TIA, come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis, conseguirà al rilascio della dichiarazione di*

inesigibilità e/o irrecuperabilità da parte del concessionario della riscossione incaricato per ogni posizione di credito ed indipendentemente dall'importo;

- b) le perdite su crediti TIA subite dal gestore, calcolate sul prezzo di cessione dei crediti TIA da esso acquistati come stabilito ed eventualmente rettificato dall'Autorità e detratti gli importi incassati dal Gestore fino alla comunicazione di inesigibilità di cui al punto a), saranno da imputare nei PEF dei Comuni nell'anno successivo a quello in cui è stata accertata la definitiva inesigibilità secondo i criteri di cui al punto a), salvo riesame di tale orientamento da parte dell'Assemblea qualora invece venissero introdotti, a seguito di pronunciamenti giudiziari, criteri più accelerati di imputazione in tariffa dei crediti TIA risultati inesigibili che privassero i Comuni dei tempi tecnici per la graduale costituzione dei necessari accantonamenti, con conseguente rivalutazione, a fini perequativi, dell'ipotesi di un frazionamento, mediante ripartizione su più annualità, dell'imputazione sui PEF TARI delle perdite su crediti risultati inesigibili.*
- c) i Piani Economico – Finanziari annuali del servizio rifiuti (PEF) dei Comuni dell'ATO Toscana Sud, approvati da parte dei rispettivi Consigli Comunali ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, dovranno aggiungere al Corrispettivo d'Ambito - per i costi del servizio in concessione deliberato dall'Autorità - le perdite su crediti TIA risultati inesigibili, come risultanti da apposito atto ricognitivo dell'Assemblea d'Ambito sulla base delle comunicazioni di inesigibilità/irrecuperabilità inoltrate nell'esercizio precedente dai concessionari della riscossione per il tramite del Gestore SEI Toscana e da esso riepilogate in apposito prospetto per singolo Comune*
- *esprimere (al punto 4 del dispositivo) ai Comuni interessati la raccomandazione, come principio di sana e prudente amministrazione da perseguire nella formazione del PEF approvato dal Consiglio comunale, di imputare a partire dall'esercizio 2019 a carico del PEF medesimo un accantonamento annuo pari al 10% dell'importo del prezzo netto di cessione dei crediti TIA di loro competenza, e comunque entro il limite del 2% dell'importo complessivo del loro Piano economico-finanziario, al fine di preconstituire gradualmente le risorse necessarie al pagamento della somma corrispondente alle perdite su tali crediti all'atto dell'accertamento della loro inesigibilità*
- *disporre (al punto 5 del dispositivo) che le somme che i Comuni provvederanno ad imputare a carico dei PEF comunali in adesione alla raccomandazione di cui al punto 4 (del dispositivo), siano da essi riconosciute al Gestore SEI Toscana entro l'anno di applicazione della corrispondente tariffa, a titolo di acconto da conguagliare all'atto dell'imputazione al PEF dei crediti TIA risultati inesigibili secondo i criteri di cui al punto 2) (del dispositivo), subordinatamente alla verifica da parte dell'Autorità del rispetto, da parte del Gestore Unico, delle condizioni tempo per tempo stabilite per l'acquisto dei crediti TIA dai gestori precedenti;*

PRESO ATTO CHE con ricorso RG 1564/2018 avanti al TAR Toscana, SEI Toscana ha chiesto l'annullamento delle deliberazioni assembleari n. 24 e 25 dell'11.09.2018:

- a) nella parte in cui hanno stabilito la data di pagamento, da parte di Sei Toscana, concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO Toscana Sud a favore dei precedenti gestori Sienambiente S.p.A. e AISA S.p.A. delle rate del prezzo per il trasferimento pro-soluto dei crediti TIA, cioè dei crediti ancora vantati dai precedenti gestori nei confronti degli utenti*

del servizio, fissando la decorrenza della prima rata trimestrale 'alla scadenza dei 3 mesi' dalla delibera dell'Autorità d'Ambito n. 24 dell'11 novembre 2018, senza prevedere i criteri e le modalità con le quali garantire a Sei Toscana la copertura economica e finanziaria delle c.d. 'perdite su crediti' relative ai crediti TIA che fossero già attualmente 'inesigibili' o che risultassero 'inesigibili', mediante il riconoscimento della suddetta perdita su crediti all'interno del PEF TARI dei Comuni e quindi del Corrispettivo corrisposto a Sei Toscana per la gestione del servizio, con l'ulteriore precisazione che il suddetto riconoscimento nel Corrispettivo del servizio deve intervenire nell'anno successivo a quello del pagamento da parte di Sei Toscana dei Crediti TIA inesigibili ai precedenti gestori;

- b) conseguentemente, nella parte in cui, contestualmente alla previsione dell'obbligo per Sei Toscana di pagare ai precedenti gestori il prezzo per il trasferimento dei crediti TIA (I) non hanno proceduto alla 'dichiarazione di inesigibilità' da parte dell'Autorità d'Ambito di quelli, fra i predetti Crediti TIA, che risultassero già inesigibili al momento della loro cessione dai precedenti gestori a Sei Toscana; nonché (II) non hanno proceduto alla individuazione dei criteri, della disciplina e della tempistica per la 'dichiarazione di inesigibilità' dei Crediti TIA successivamente alla cessione; 'dichiarazione di inesigibilità che costituisce il presupposto necessario per il doveroso riconoscimento della relativa perdita all'interno del corrispettivo corrisposto a Sei Toscana per la gestione del servizio e che, come detto, deve intervenire, nell'anno successivo al pagamento del credito inesigibile ai precedenti gestori;*
- c) nella parte in cui non hanno previsto il coinvolgimento di Sei Toscana nell'istruttoria che ha portato alla quantificazione del prezzo di cessione dei Crediti TIA;*
- d) nella parte in cui hanno determinato il corrispettivo di cessione dei crediti TIA senza effettuare una 'verifica di congruenza' dei crediti TIA;*
- e) nella parte in cui hanno previsto termini non congrui di pagamento del corrispettivo di cessione dei crediti TIA;*
- f) nella parte in cui hanno previsto l'applicazione della rivalutazione monetaria dal 31.03.2014 al corrispettivo di cessione dei crediti TIA;*
- g) nella parte in cui hanno quantificato il prezzo di cessione dei Crediti TIA da riconoscere ai predetti gestori Sienambiente S.p.A. e AISA S.p.A., rispettivamente in euro 7.054.662,74 e euro 7.385.613,13, senza stabilire niente rispetto ai Crediti TIA del terzo precedente gestore CSA S.p.A.;* h) *nella parte in cui non hanno previsto il meccanismo di 'riconoscimento' all'interno del Corrispettivo corrisposto a Sei Toscana per la gestione del servizio del costo per il recupero coattivo dei Crediti TIA quantificato in euro 335.228,27, che è invece compreso nel prezzo di cessione dei Crediti TIA pagato da Sei Toscana a favore di Sienambiente;*

PRESO ATTO inoltre che con il medesimo ricorso RG 1564/2018 avanti al TAR Toscana, SEI Toscana ha anche presentato "domanda di accertamento rivolta a far dichiarare ed accertare, in base alle previsioni normative che impongono all'Autorità d'ambito l'obbligo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della concessione (d.lgs. 152/2006) e in base alla normativa di settore in tema di disciplina della tariffa/tassa sui rifiuti ('metodo normalizzato'):

- a) il diritto di Sei Toscana alla copertura economica e finanziaria della c.d. 'perdite su crediti' relative ai Crediti TIA dichiarati inesigibili mediante il riconoscimento della perdita su crediti all'interno del PEF TARI e quindi del corrispettivo che i Comuni dell'ATO Toscana Sud corrispondono a Sei Toscana per la gestione del servizio;*

- b) *il diritto di Sei Toscana che il suddetto riconoscimento delle c.d. 'perdite su crediti' relative ai Crediti TIA dichiarati inesigibili avvenga entro l'anno successivo a quello del pagamento da parte di Sei Toscana dei crediti TIA inesigibili ai precedenti gestori;*
- c) *il diritto di Sei Toscana a ottenere dall'Autorità d'Ambito – e il conseguente obbligo dell'Autorità d'ambito di emanare – una disciplina esaustiva relativa alla procedura, alle modalità ed alla tempistica per la dichiarazione di inesigibilità dei suddetti crediti TIA e per il riconoscimento della perdita su crediti all'interno del PEF TARI e quindi del corrispettivo che i Comuni dell'ATO Toscana Sud corrispondono a Sei Toscana per la gestione del servizio, in linea con i principi di cui sopra sub a) e b);*
- d) *nel caso in cui fosse tenuta al pagamento dei Crediti TIA ai precedenti gestori secondo la tempistica indicata dall'Autorità d'ambito, il diritto di Sei Toscana a ottenere dall'Autorità d'ambito – e il conseguente obbligo dell'Autorità d'ambito a rilasciare – la dichiarazione di inesigibilità dei Crediti TIA contestualmente alla loro cessione a Sei Toscana*

DATO ATTO CHE con memoria presentata l'8 gennaio 2019 dai propri procuratori, avv. Andrea Gandino e Alessandro Paire individuati con DDG N. 2/2019, l'Autorità si è costituita nel giudizio avanti al TAR Toscana promosso da SEI Toscana eccependo sin d'ora *"l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone la conseguenziale reiezione."*;

RITENUTO CHE, fino alla definizione delle numerose questioni sollevate da SEI Toscana nel ricorso RG 1564/2018 avanti al TAR Toscana, sia opportuno rivalutare gli orientamenti assunti dall'Assemblea con la delibera N. 25/2018 distinguendo tra:

- decisioni di ineludibile applicazione del dettato normativo del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013 (punto 3 del dispositivo);
- raccomandazioni ai Comuni di prudente gestione amministrativa in materia di accantonamenti al fondo rischi su crediti (punto 4 del dispositivo);
- disposizioni ai Comuni che, in caso di accoglimento della raccomandazione di cui al punto precedente, comportano a loro carico versamenti in acconto di somme al Gestore Unico in via anticipata rispetto al momento in cui matureranno le scadenze obbligatorie di legge per l'imputazione dei crediti TIA risultati inesigibili sui PEF TARI, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013 (punto 5 del dispositivo);

VALUTATO che, alla luce di tale rivalutazione degli orientamenti assunti dall'Assemblea con la delibera N. 25/2018:

- sia necessario confermare le decisioni di ineludibile applicazione della normativa dettata dal comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, di cui al punto 3 del dispositivo della delibera N. 25/2018.
- sia comunque opportuno confermare le raccomandazioni ai Comuni di prudente gestione amministrativa in materia di accantonamenti ai fondi rischi su crediti di cui al punto 4 del dispositivo della delibera N. 25/2018
- sia invece opportuno sospendere temporaneamente, fino alla definizione delle questioni sollevate da SEI Toscana nel ricorso RG 1564/2018 avanti al TAR Toscana, l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 5 del dispositivo che, in caso di accoglimento della raccomandazione di cui al punto precedente da parte dei Comuni, comportano a loro

carico versamenti in acconto di somme al Gestore Unico in via anticipata rispetto al momento in cui matureranno le scadenze obbligatorie di legge per l'imputazione dei crediti TIA risultati inesigibili sui PEF TARI, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo nella seduta del 13.2. 2019;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA**

1. di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2. di sospendere temporaneamente, alla luce della sopravvenuta disposizione normativa di cui all'art. 4 del DL 119/2018, gli effetti della delibera dell'Assemblea N. 24/2018, limitatamente ai Crediti TIA oggetto di carichi affidati fino al 31.12.2010 agli Agenti della riscossione e pertanto interessati dell'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro, ferma restando invece la sua regolare esecuzione entro le scadenze stabilite per la parte dei crediti TIA oggetto di carichi affidati dopo il 31.12.2010 nonché per la parte dei crediti TIA riscossi da Andreani Tributi concessionario di Siena Ambiente;
3. di quantificare il valore netto di cessione da corrispondere, nei termini stabiliti dalla delibera 24/2018, ai precedenti gestori da parte del Gestore Unico SEI Toscana, per la parte dei crediti TIA oggetto di carichi affidati dopo il 31.12.2010 nonché per la parte dei crediti TIA riscossi da Andreani Tributi concessionario di Siena Ambiente, nei seguenti importi, determinati secondo le modalità descritte nelle premesse:
 - € 4.131.866,20 per AISA (interamente riferibile al Comune di Arezzo)
 - € 7.020.661,74 per Siena Ambiente la cui ripartizione per Comune è contenuta nell'allegato 1
4. di dar mandato al Direttore Generale di recepire con propria Determinazione le eventuali rettifiche degli importi di cui al punto 3) che emergessero ad esito dell'Audit contabile affidato al Revisore incaricato prof. Donato Madaro;
5. di demandare ad una successiva delibera dell'Assemblea la quantificazione del valore netto di cessione da corrispondere ad AISA e a Siena Ambiente per i Crediti TIA oggetto di carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31.12.2010, ad esito della quantificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'importo delle cartelle fino a 1000 euro da annullare automaticamente ai sensi dell'art. 4 del DL 119/2018;
6. di demandare ad una successiva delibera la quantificazione del valore netto di cessione da corrispondere ad AISA per i crediti TIA del Comune di Foiano e a CSA per i Crediti TIA del Comune di Terranuova Bracciolini, ad esito della quantificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'importo delle cartelle oggetto di annullamento ai sensi dell'art. 4 del DL 119/2018;
7. di sospendere temporaneamente, fino alla definizione delle questioni sollevate da SEI Toscana nel ricorso RG 1564/2018 avanti al TAR Toscana, l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 5 del dispositivo della delibera N. 25/2018, con le quali l'Assemblea aveva stabilito *che le somme che i Comuni provvederanno ad imputare a carico dei PEF comunali in adesione alla raccomandazione di cui al punto 4 (del dispositivo), siano da essi riconosciute*

al Gestore SEI Toscana entro l'anno di applicazione della corrispondente tariffa, a titolo di acconto da conguagliare all'atto dell'imputazione al PEF dei crediti TIA risultati inesigibili secondo i criteri di cui al punto 2) (del dispositivo), subordinatamente alla verifica da parte dell'Autorità del rispetto, da parte del Gestore Unico, delle condizioni tempo per tempo stabilite per l'acquisto dei crediti TIA dai gestori precedenti"

Trattandosi di argomento di cui al secondo periodo dell'art. 6 comma 9 dello Statuto, il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	65 (quote 64,54%)
Votanti	65 (quote 64,54%)
Astenuti	--

Contrario	--
-----------	----

Voti favorevoli	65 pari al 100,00% delle quote dei partecipanti all'Assemblea
-----------------	---

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Temporanea sospensiva parziale degli effetti delle deliberazioni N. 24/2018 e N. 25/2018 in materia di crediti TIA per effetto di fatti sopravvenuti";

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si passa alla votazione in ordine alla immediata eseguibilità della deliberazione assembleare avente ad oggetto "Atto di indirizzo a sostegno degli interventi per la riduzione dei costi di trattamento dei rifiuti organici negli impianti al servizio dei Comuni senesi";

Presenti	65 (quote 64,54%)
Votanti	65 (quote 64,54%)
Astenuti	--

Contrario	--
-----------	----

Voti favorevoli	65 pari al 100,00% delle quote dei partecipanti all'Assemblea
-----------------	---

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto "Temporanea sospensiva parziale degli effetti delle deliberazioni N. 24/2018 e N. 25/2018 in materia di crediti TIA per effetto di fatti sopravvenuti".

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 05 del 20.02.2019

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 20.02.2019:

- ☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☒ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 07 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 20.02.2019**

OGGETTO: Temporanea sospensiva parziale degli effetti delle deliberazioni N. 24/2018 e N. 25/2018 in materia di crediti TIA per effetto di fatti sopravvenuti
--

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____20.02.2019_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

AllegatoB: Crediti TIA da trasferire escluso annualità 2005

ALLEGATO 1

Comune	Crediti Lordi al 31/12/2017	Addizionale	IVA su TIA1	Crediti al netto addizionale e IVA su TIA1	Fondo Svalutazio Netto 2017	f - Fondo per spese recupero coattive stimate	Fondo Svalutazione ammissibile in detrazione	Crediti TIA da traferire
ABBADIA SAN SALVATORE	269.252	11.314	11.193	246.745	162.887	9.798	153.089	93.656
ASCIANO	304.770	12.806	11.721	280.243	106.737	9.954	96.784	183.460
CASTELNUOVO BERARDENGA	388.964	16.344	17.646	354.974	98.372	9.285	89.087	265.887
CHIANCIANO TERME	1.606.644	67.510	84.879	1.454.255	8.271	22.349 -	14.078	1.468.334
COLLE DI VAL D'ELSA	1.658.900	69.706	74.356	1.514.838	384.724	51.345	333.379	1.181.459
MONTALCINO	169.007	7.102	7.418	154.487	237.430	6.080	154.487	0
MONTEPULCIANO	647.378	27.202	25.492	594.683	335.677	23.481	312.196	282.487
MONTERIGGIONI	620.504	26.073	22.740	571.692	108.635	11.125	97.509	474.182
MONTERONI D'ARBIA	418.487	17.584	19.063	381.839	148.724	13.326	135.399	246.440
POGGIBONSI	1.572.278	66.066	69.821	1.436.391	557.872	54.175	503.696	932.695
SAN GIMIGNANO	396.534	16.662	17.356	362.516	248.773	12.617	236.156	126.360
SIENA	2.644.308	111.112	86.041	2.447.156	1.651.323	57.188	1.594.135	853.021
SINALUNGA	811.789	34.111	32.442	745.236	189.040	25.082	163.958	581.278
SOVICILLE	419.662	17.634	21.389	380.639	182.761	12.507	170.254	210.384
TORRITA DI SIENA	324.124	13.619	15.366	295.139	185.944	11.825	174.119	121.020
Totale complessivo	12.252.601	514.844	516.924	11.220.833	4.607.170	330.136	4.200.171	7.020.662